

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO  | Presidente                                                |
| (NA) MAIMERI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) FEDERICO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) FAUCEGLIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SCOTTI    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Nella seduta del 14/11/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente afferma:

- di essere titolare di una carta di credito rilasciatagli dall'intermediario con conto corrente di appoggio a sé intestato aperto presso un'agenzia dello stesso intermediario, con cui ha effettuato nei mesi di marzo e aprile 2016 dei pagamenti per un importo totale di € 9.500,00 su di un circuito di *trading on line* appartenente a una società con sede all'estero che fornisce servizi finanziari al dettaglio via Internet;
  - che tali operazioni di pagamento non sono state correttamente eseguite e autenticate ai sensi del d.lgs. n. 11/2010, comportando un rapporto di sfavore nei prelievi avvenuti sulla carta di credito;
  - di aver compilato e firmato presso l'agenzia dell'intermediario, il 23 maggio 2017, il modulo per la contestazione degli importi, elencando 8 operazioni di pagamento effettuate con la carta di credito *de qua* per una somma totale di € 9.500,00 a favore della detta società di *trading on line*, affermando di aver cercato di cancellare tali servizi e di contattarla senza successo in quanto gli ordini di *trading* da lui inseriti erano stati bloccati dalla piattaforma ma a ciò non era seguito il rimborso delle somme pagate, inducendolo a denunciare la predetta piattaforma alla Consob.
  - di aver sporto denuncia contro ignoti per truffa il 23 maggio 2017.
- In sede di controdeduzioni, parte resistente eccepisce

- che il ricorrente non nega di aver effettuato le operazioni di pagamento bensì afferma che si sarebbero verificati non precisati problemi procedurali ad essi relativi;
  - a comprova della piena consapevolezza di parte attrice circa le operazioni effettuate tramite la propria carta, di aver inviato degli SMS Alert (di cui fornisce elenco dettagliato) sull'utenza cellulare dello stesso in occasione di ciascuna delle transazioni in addebito registrate sulla stessa e non aver mai ricevuto da questi richiesta di blocco proprio perché evidentemente autorizzate;
  - l'irricevibilità del ricorso ex art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, dato che il ricorrente ha effettuato all'intermediario, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, la prevista comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto oltre il termine normativamente previsto di 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore. In proposito precisa che le operazioni contestate risultano "registrate in addebito" sulla carta fino al 5 aprile 2016, mentre il modulo per la contestazione è datato 23 maggio 2017;
  - la strumentalità del ricorso, poiché dal contenuto della denuncia emergerebbe che gli addebiti sulla carta di credito contestati sarebbero pagamenti diretti ad intermediario estero al fine di effettuare *trading on line*, quindi pienamente consapevoli, mentre non vi sarebbe alcun cenno a presunti disservizi procedurali; inoltre le operazioni denunciate si riferirebbero a mancati rimborsi relativi a operazioni di disinvestimento non eseguite dalla piattaforma di *trading on line*, quindi prive di collegamento con gli addebiti sconosciuti di cui si chiede il rimborso
- Il ricorrente chiede il rimborso di € 9.500,00 relativi alle n. 8 operazioni di pagamento sconosciute.
- L'intermediario domanda l'irricevibilità del ricorso presentato oltre i termini previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 11/2010, nonché la manifesta infondatezza della domanda.

## DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia risulta dirimente l'interpretazione del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 11/2010, ai sensi del quale "l'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI" TUB.

Dagli estratti conto della carta di credito emerge che le 4 operazioni sconosciute effettuate a marzo 2016 per un importo totale di € 4.500,00 risultano "registrate in addebito" sulla carta fino al 31 marzo 2016 ma "addebitate in conto" il giorno 15 aprile successivo; mentre le 4 operazioni sconosciute effettuate ad aprile 2016 per un importo totale di € 5.000 risultano "registrate in addebito" sulla carta fino al 5 aprile 2016 ma "addebitate in conto" il giorno 15 maggio 2016. Considerato che il modulo per la loro contestazione è datato 23 maggio 2017, qualora l'espressione "data di addebito" fosse riferita alla registrazione dell'addebito (secondo l'interpretazione datane dall'intermediario), il termine di 13 mesi normativamente previsto per la richiesta di rettifica sarebbe superato per tutte le 8 operazioni sconosciute; qualora, invece, fosse riferito alla data di "addebito

in conto”, sarebbe superato solo per le 4 transazioni effettuate a marzo 2016 ma non per le 4 effettuate ad aprile 2016, per le quali il termine scadeva il 15 giugno 2017. Non avendo però nessuna delle parti prodotto il contratto relativo al rapporto di conto corrente e di rilascio della carta di credito ad essa collegata, non è possibile appurare quale sia la data rilevante né i termini e le condizioni previsti per il disconoscimento delle operazioni.

Tuttavia il Collegio non può non sottolineare che la predetta norma esprime il principio generale secondo cui è onere dell'utilizzatore comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto non appena ne viene a conoscenza. Stesso principio viene ribadito anche dal Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 per l'attuazione del titolo II del d.lgs. n. 11/2010, relativo ai servizi di pagamento (diritti ed obblighi delle parti), art. 4; e dalla Circolare ABI, Serie Tecnica n. 14 del 31 marzo 2010.

Va altresì aggiunto che gli estratti conto, prodotti dall'intermediario, risultano inviati all'indirizzo del ricorrente e contengono il dettaglio delle operazioni in seguito disconosciute: è vero che non vi è prova della loro ricezione, ma la circostanza non risulta contestata da parte attrice. Inoltre, a sostegno della tempestiva e piena consapevolezza del ricorrente in merito ai pagamenti contestati, parte resistente ha allegato la lista degli SMS Alert inviati sull'utenza cellulare dello stesso in occasione di ciascuna delle transazioni in addebito registrate sulla carta di credito.

Infine, la carenza documentale richiamata (la mancata produzione del contratto relativo al rapporto di conto corrente e di rilascio della carta di credito ad essa collegata) non consente di verificare l'applicabilità al caso di specie della deroga al limite di 13 mesi, prevista dall'art. 2, comma 4, lett. b) del medesimo d.lgs. n. 11/2010, ai sensi della quale “se l'utilizzatore dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, 12, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9”.

Considerando poi l'operazione nel suo insieme, si ha motivo di ritenere che i pagamenti siano avvenuti correttamente e, se mai, qualche problema vi sia stato sul *trading on line* al quale gli importi così bonificati erano funzionali

Tutto ciò porta il Collegio – conformemente a quanto disposto da Collegio di Milano, decisione n. 4230 del 22 maggio 2015, resa in caso analogo – “a ritenere che non vi siano i presupposti per la disapplicazione del termine di decadenza di cui all'art. 9, d. lgs. 11/2010 e delle stesse previsioni contrattuali (v. art. 12, comma 5 del contratto) e che la domanda del ricorrente debba pertanto essere respinta a motivo della tardività della relativa denuncia”.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO